

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 399 - 11115 / 2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO –
VARIANTE PARZIALE DENOMINATA N. 14 AL P.R.G.C. VIGENTE –
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Visti i decreti della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019, n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura, affari legali e affari istituzionali";

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 382-10821/2019 dell'11/10/2019 con cui sono state conferite nuove deleghe al Vicesindaco Marco Marocco;

Premesso che per il **Comune di Rivalta di Torino**:

la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C. vigente II Variante Generale approvato con Deliberazione G.R. n. 62-2471 del 27/07/2011 con l'introduzione "ex officio" di ulteriori modifiche negli elaborati progettuali, dettagliate nell'allegato "A" della stessa deliberazione (pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 04/08/2011), adeguato nei contenuti normativi al P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico), alla normativa nazionale e regionale in materia di R.I.R. (industrie a Rischio di Incidente Rilevante) e adeguamento alla Deliberazione C.R. n. 59-10831/2006 del 24/03/2006 in materia di criteri commerciali;
- ☐ ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 29/11/2016 la Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 01/2007;

- ⇒ ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/12/2016 la Variante strutturale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. 3/2013;
- ⇒ ha approvato n. 2 varianti parziali (varianti urbanistiche n. 4 e n. 9) ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 al suddetto P.R.G.C., con Deliberazioni di C.C. n. 53 del 20/06/2013 e n. 38 del 02/05/2018;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 38 del 29/07/2019, il progetto preliminare della variante parziale (variante urbanistica n.14) al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 19/09/2019 (con nota prot. 2513 del 11/09/2019) su supporto informatico con posta ordinaria (pervenuta in data 20/09/2019 ns. prot. n. 78830/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dalla citata legge;
(pratica n. VP/031/2019)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 10.358 abitanti nel 1971, 13.990 abitanti del 1981; 15.971 abitanti nel 1991, 17.621 abitanti nel 2001 e 19.245 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2011 in consistente incremento;
- ⇒ superficie territoriale pari a 2.511 ettari circa, dei quali 1.745 di pianura e 766 di collina, di cui 2.175 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 290 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 46 ettari pendenze superiori al 25%. Una porzione del territorio pari a 1.149 ettari è interessata dalla II^a Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. È altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 212 ettari;
- ⇒ il territorio comunale è ricompreso nell'Area Omogenea "ZONA 3 AMT Ovest", istituita con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Città Metropolitana e della Legge 56/2014;
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 13 "Area Metropolitana Torinese-Sud-Ovest", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa ...";
- ⇒ il PTC2, ai sensi dell'art. 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ⇒ ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i Comuni a consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ il PTC2 individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di Livello 1 e 2, non rileva la presenza di Poli per la Logistica;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dal tracciato dell'Autostrada Torino-Pinerolo, dalla Tangenziale Sud di Torino, dal raccordo S.P. n. 6 - S.P. n. 175 e dalle Strade Provinciali n. 143 di Vinovo, n. 143 variante di Rivalta, n. 174 di Borgaretto, n. 175 del Dojrone, n. 183 di Bruino e n. 6 di Pinerolo;
 - è interessato dal progetto di viabilità n. 37 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: tutela ambientale:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Sangone e del Rio Garosso;

- è classificato dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 sismico in **Zona 3**;

dato atto che il Comune di Rivalta di Torino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 29/07/2019 di adozione della variante parziale denominata n. 14;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le modifiche al P.R.G.C. vigente (desumibili dall'elaborato "P1 - Relazione Illustrativa") di seguito sintetizzate:

1. Intervento 4.1.1 – *Capoluogo via Einaudi – area DE4₁*: il PRGC vigente inserisce l'area in oggetto in zona DE4 "Parti del territorio comunale occupate da insediamenti produttivi da trasformare con ristrutturazione urbanistica a destinazione prevalentemente residenziale"; la variante stralcia dalle destinazioni consentite la residenza rf come da P.R.G.C. vigente e ammette unicamente le attività commerciali c1 (*superficie di vendita inferiore a 250 mq come esercizi di vicinato*) e le direzionali dc1, (con S.L.P. inferiore a 200 m²) per il 100% della S.L.P.; si aggiorna la scheda normativa DE4 dell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente (specifiche per l'area DE4₁).
2. Intervento 4.1.2 – *Borgata Dojrone – area DE3 – individuazione dei distinti ambiti d'intervento DE3₁ e DE3₂*: la variante apporta lievi modifiche relative alle modalità attuative dell'area in oggetto; in particolare:
 - suddivide l'area DE3 in DE3₁ e DE3₂, con attuazione mediante n. 2 S.U.E. distinti;
 - rimuove la prescrizione di realizzare la nuova viabilità di collegamento di via Grugliasco con via San Luigi;
 - modifica la localizzazione delle aree a standard sulla scheda normativa;
 - ammette, per l'ambito DE3₂ con una percentuale massima del 30%, la destinazione urbanistica dc6 "attività socio assistenziali, sanitarie, per l'istruzione e per il culto (centri sociali, scolastici, sanitari, assistenziali, collegi, convitti ecc.)"; si aggiornano la scheda normativa DE3 dell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente (specifiche per l'area DE3₁ e DE3₂) e le tavv. C1 Nord e D4 Dojrone;
3. Intervento 4.1.3 – *Nord Sangone – area DE4₈*: la variante ammette il cambio di destinazione d'uso dei locali dei fabbricati produttivi esistenti senza ricorrere alla trasformazione urbanistica, ammettendo la ristrutturazione edilizia "d", per ogni destinazione d'uso compatibile, ad esclusione della residenza, per la quale si ritiene occorra garantire una progettazione complessiva del lotto mediante S.U.E.; inoltre si è provveduto a correggere un errore materiale delle tavole di Piano, togliendo dal perimetro di Permesso a Costruire Convenzionato l'area B3₃₃; si aggiornano la scheda normativa DE4 dell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. (specifiche per l'area DE4₈) e le tavv. C1 Nord e D1.2 Nord Sangone - Capoluogo;
4. Intervento 4.1.4 – *Villaggio Aurora – riclassificazione area BC1₁ in area B2.9₇ e S2₁*: la variante propone il riassetto dell'area BC1₁, individuando un nuovo strumento urbanistico esecutivo volto alla cessione di una porzione di strada pubblica e alla creazione di una nuova area a Servizi S2₁; l'area fondiaria pertanto viene inserita dalla variante in zona

- urbanistica B2.9₇, con un indice fondiario pari a 0,25 m²/m²; il nuovo S.U.E. in progetto prevede la cessione delle proprietà esterne all'area e ricadenti nel nuovo S.U.E. limitrofo B2.9₈ e la realizzazione dell'area a Servizi interna S2₁; si aggiornano la scheda normativa B2.9 dell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente (specifiche per l'area B2.9₇) e le tavv. C1 Nord e D1.1 Nord Sangone - Capoluogo;
5. Intervento 4.1.5 – Capoluogo – area DE2₁ – individuazione dei distinti ambiti d'intervento DE2₁ e DE2₂: la variante prevede di dividere in due parti l'area urbanistica DE2₁ al fine di permettere la demolizione e ricostruzione del fabbricato posto a nord dell'area, con previsione di cessione contestuale dell'area necessaria per la realizzazione della banchina stradale / marciapiede su via L.Einaudi; pertanto, viene creata l'area urbanistica DE2₂ assoggettata a S.U.E.; si aggiornano la scheda normativa DE2 dell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. (specifiche per le area DE2₁ e DE2₂) e le tavv. C1 Nord e D1.1 Nord Sangone - Capoluogo;
 6. Intervento 4.1.6 – Villaggio Aurora – riclassificazione area B2.7₁ in area B2.9₁₀: l'attuale area B2.7₁ ha un indice fondiario di 0,15 m²/m² e risulta in parte già edificata a destinazione residenziale; al fine di mettere in sicurezza l'intersezione su via Einaudi con la rotatoria in progetto prevista dal P.R.G.C., in variante si provvede a inserire il lotto in questione all'interno di un perimetro soggetto a S.U.E., all'interno della parte B2.9₁₀, vincolando l'aumento di indice fondiario a 0,25 m²/m² alla cessione e realizzazione di una banchina in prossimità di via L.Einaudi; si aggiornano la scheda normativa B2.9 dell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente (specifiche per l'area B2.9₁₀) e le tavv. C1 Nord e D1.1 Nord Sangone – Capoluogo (perimetrazione nuovo S.U.E.);
 7. Intervento 4.1.7 – Villaggio Aurora – ripermetrazione aree B2.12 e S4 con inclusione di nuova viabilità pubblica a scomputo (prolungamento via Novalesa): in variante, al fine di ammettere l'attuazione del lotto, si modificano le previsioni relative all'area B2.12 e S4, eliminando l'accessibilità a nord, e prescrivendo la realizzazione della viabilità pubblica denominata via Novalesa, su area comunale; a tal fine si ripermetra l'ambito S.U.E., e si modificano marginalmente le superfici fondiarie delle aree B2.12 e S4 (prevedendo la loro contestuale cessione); si aggiornano la scheda normativa B2.9 dell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente (specifiche per l'area B2.12) e le tavv. C1 Nord e D1.1 Nord Sangone – Capoluogo;
 8. Intervento 4.2.1 – Tetti Pereno – riclassificazione area E4 parte in nuova area EC1₃₁: riconoscimento del fabbricato residenziale esistente e dell'area di pertinenza come "... non più legato alla attività agricola ..." e pertanto inseribile in area a destinazione EC1₃₁, come "parte del territorio in zona agricola, caratterizzata dalla presenza di edifici a destinazione non agricola"; si aggiornano le tavv. C2 Sud e D2.3 Sud Sangone – Frazione Tetti Francesi;
 9. Intervento 4.2.2 – Tetti Pereno – inserimento di parte di area E4 in area B9.3₁: attualmente il P.R.G.C. vigente inserisce il lotto in area agricola E4 "Parte di pianura estensiva cerealicola", frapposta tra un'area a destinazione residenziale B9.3 "Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate", un'area a destinazione FS3 "Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale non facenti parte di quanto considerato dall'art. 22 della L.U.R" e un'area a Servizi S147 "Parti del territorio destinate a servizi pubblici ai sensi dell'art.21 della L.U.R., in progetto"; si prevede il suo inserimento in area B9.3 (come zona B9.3₁), attuabile mediante Permesso di Costruire Convenzionato. L'accesso alla nuova area B9.3₁ è previsto da una nuova viabilità pubblica e descritto al successivo punto 22 (intervento 4.4.3); si aggiornano la scheda normativa B9.3 dell'elaborato "P2 - Norme di

- Attuazione - Tabelle* del P.R.G.C. vigente (specifiche per l'area B9.3₁) e le tavv. C2 Sud e D2.3 Sud Sangone – Frazione Tetti Francesi (perimetrazione S.U.E.);
10. Intervento 4.2.3 – Tetti Francesi – riclassificazione area FS82 in area DA3₁ e DA3₂: il P.R.G.C. vigente inserisce l'area in zona DA3 (*“Parti destinate a centro intermodale merci (C.I.M.) e a polo logistico”*) e in zona FS8 (*“Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale non facenti parte di quanto considerato dall'art.22 della L.U.R.”*); l'area, libera da edificazioni, risulta limitrofa ad aree a destinazione DC (*“Parti destinate ad impianti industriali ed artigianali di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare”*) sul Comune di Rivalta e ad aree D (*“Aree per attività produttive”*) sul Comune di Volvera; in variante si propone l'ammissibilità della destinazione dc8 (*“attività inerenti alle autorimesse a carattere commerciale e ai parcheggi pubblici, privati o assoggettati all'uso pubblico”*), oltre allo stralcio dell'area FS82 riconducendola a parte DA3₂ priva di capacità edificatoria; si aggiornano la scheda normativa DA3 dell'elaborato *“P2 - Norme di Attuazione - Tabelle”* del P.R.G.C. vigente (specifiche per l'area DA3₂) e le tavv. C2 Sud e D2.3 Sud Sangone – Frazione Tetti Francesi;
 11. Intervento 4.2.4 – Tetti Francesi – modifica perimetrazione area CC14: in variante viene modificato il perimetro, individuando due diversi ambiti di attuazione mediante S.U.E. (uno costituito dalle zone CC14₁, CC14₂, CC14₃, S129₁ con adiacente viabilità residenziale pertinente, e l'altro costituito dalle zone CC14₄, CC14₅, S129₂ con altra viabilità pubblica), riconducibili alla Tabella Normativa CC14, individuando per ciascuno le rispettive aree standard, e contestuale riequilibrio delle superfici fondiarie e a servizi; si aggiornano la scheda normativa CC14 dell'elaborato *“P2 - Norme di Attuazione - Tabelle”* del P.R.G.C. vigente e le tavv. C2 Sud e D2.3 Sud Sangone – Frazione Tetti Francesi;
 12. Intervento 4.2.5 – Via Giaveno – Area B5.1: nel P.R.G.C. vigente l'area B5.1 è destinata *“ad interventi di nuovo impianto a carattere commerciale e residenziale”* ricompresa all'interno dell'Addensamento commerciale A3; in variante si propone la modifica delle destinazioni d'uso, garantendo un minimo del 20% di destinazioni *“direzionali”* dc1 e *“commerciali al dettaglio”* c1 e un massimo dell'80% per la residenza rf, e la contestuale traslazione delle aree a servizi S130₁ (pertinente alla destinazione residenziale) e S130₂ (pertinente alla destinazione commerciale / terziaria) all'interno della fascia di rispetto dell'acquedotto; viene aumentato l'indice di utilizzazione fondiaria fino a 0,4 m²/m², con un'altezza massima dei fabbricati fino a m 9,00, inserendo inoltre una specifica normativa volta a garantire un corretto inserimento paesaggistico; per assicurare la continuità dei percorsi pedonali, viene individuata una fascia lungo il controviale in progetto previsto dal P.R.G.C. vigente, destinata a pista ciclabile e marciapiede; si aggiornano la scheda normativa B5.1 dell'elaborato *“P2 - Norme di Attuazione - Tabelle”* del P.R.G.C. vigente e le tavv. C2 Sud e D2.1 Sud Sangone – Frazione Gerbole.
 13. Intervento 4.2.6 – Via Giaveno – fusione dell' Aree B9.2 e dell' Area B9.4: nel P.R.G.C. vigente, i due ambiti B9.2 e B9.4 differiscono per mix funzionale dei rispettivi S.U.E. (S.U.E area B9.2: residenza max 50%, commerciale min. 50%; S.U.E. area B9.4: residenza max 80%, terziario min. 20%) con accessibilità da via Giaveno su controviale; in variante, imponendo una SUL massima definita, vengono uniti i suddetti ambiti in uno unico denominato B9.2 assoggettato a S.U.E., che uniforma le destinazioni ammesse al suo interno, assegnando le seguenti percentuali funzionali: min 30% per le c1, dc1 e dc2 e max 70% per rf; si esclude dal S.U.E. la nuova rotatoria ed i servizi collocati su aree già di proprietà comunale (S112₂ e S112₆); per migliorare l'accessibilità da via Giaveno, si

inserisce una intersezione a rotatoria su tale viabilità comunale, mentre all'interno del nuovo S.U.E. viene eliminata la rotatoria intermedia, oltre a unificare la destinazione d'uso dell'area a servizi S112₅ con l'adiacente S112₄ a parco e verde; si aggiornano la scheda normativa nell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente (specifiche per la zona B9.2 e eliminazione della zona B9.4) e le tavv. C2 Sud e D2.2 Sud Sangone – Frazione Gerbole;

14. Intervento 4.2.7 – Sud Sangone – *modifica previsione viabilità di accesso in capo all'Area CC6 e nodo di via Giaveno*: in variante viene proposta la modifica della viabilità interna al S.U.E. dell'ambito CC6 e la sua accessibilità su via Giaveno, con la variazione delle previsioni viabilistiche che interessano il S.U.E. dell'ambito CC4.2, evitando quindi di realizzare due intersezioni a rotatoria a breve distanza; ne consegue complessivamente un aumento delle aree a destinazione servizi residenziali; si aggiornano la scheda normativa nell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente (specifiche per le zone CC6) e le tavv. C2 Sud e D2.2 Sud Sangone – Frazione Gerbole;
15. Intervento 4.2.8 – Sud Sangone – *specifiche normative Area CC20 e S126₂*: in variante si propone per l'area a servizi S126₂, in luogo dell'attuale destinazione al 100% a "verde a parco e giardini di quartiere", la equa suddivisione tra "verde a parco e giardini di quartiere" e "attrezzature di interesse comune"; viene aggiornata la Tabella della Parte CC20 con la specifica per l'altezza massima fino a 9 m (in analogia a quanto ammesso nella vicina area B4.2), mentre per i fronti verso la Cascina Abbruciata, l'area CC20.1 e B6 sono confermati i 7,80 m di altezza massima; si aggiorna la scheda normativa nell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" e scheda del P.R.G.C. vigente (specifiche per le zone CC20 in tema di altezze massime);
16. Intervento 4.2.9 - Sud Sangone – *riclassificazione Area E* in nuova area EC1₃₂*: tale area è all'interno di un contesto agricolo con destinazione urbanistica E* sul P.R.G.C. vigente, ("parti di pianura in sponda destra Sangone restituite alla destinazione agricola per la loro valenza ambientale e paesaggistica e per contenere il consumo di suolo"); alla luce dei precedenti, si reinserisce l'area in oggetto in zona urbanistica EC1 ("parte presente in modo episodico (...) soggetta alla trasformazione e al riordino degli edifici esistenti con recupero a favore della funzione residenziale e di servizio alla residenza."); vengono aggiornati gli elaborati cartografici tavv. C2 Sud e D2.1 Sud Sangone – Frazione Gerbole;
17. Intervento 4.2.10 – Sud Sangone – *area CC4.1*: l'area in oggetto rientra in un contesto residenziale in parte già attuato ed in parte in corso di attuazione, e risulta accessibile dalla viabilità comunale in corso di realizzazione posta lungo l'area a servizi S95; in variante viene proposta la modifica della scheda delle aree CC4.1, aumentando l'altezza massima da 7,80 m a 9,00 m e vincolando la realizzazione dell'ultimo piano ad un sottotetto abitabile, lasciando contestualmente invariati gli altri parametri, indici e quantità urbanistiche previste; si provvede inoltre ad eliminare il perimetro afferente il Permesso di costruire convenzionato dagli elaborati cartografici di P.R.G.C.; si aggiornano la scheda normativa nell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" (specifiche per la zona CC4.1) e le tavv. C2 Sud e D2.2 Sud Sangone – Frazione Gerbole;
18. Intervento 4.3.1 – Bricoman – *aree DB4₂, FS12, B11₃ e S173*: i lotti individuati dal P.R.G.C. vigente come DB4₂, FS1₂, B11₃ e S173, risultano integrati nell'Addensamento commerciale A5 in Comune di Orbassano; alla luce delle preesistenze commerciali limitrofe, al fine di armonizzare le diverse norme aree urbanistiche interessate, si propone la riunificazione delle aree in una nuova zona DB4₂, inserendo una specifica nella Tabella DB4, tale per

cui la S.L.P. massima ammessa nel caso particolare è pari a m^2 4.446,00 (derivata dalla somma delle SUL massime ammesse delle vigenti aree B11₂ insediata e DB4₂); l'area oggetto di variante, oltre alle destinazioni ammesse nella nuova Tabella normativa, essendo ricompresa all'interno dell'addensamento commerciale A5, ammette anche gli insediamenti definiti dai criteri commerciali comunali, condivisi con la Regione Piemonte; si introduce nella tabella normativa DB4, alcune indicazioni riferite all'area a servizi S173₁ e S173₂ già dismesse; a mitigazione degli impatti ambientali e di riduzione della quantità di stalli di parcheggio semipermeabili esistenti nell'area FS12, la variante inserisce nella Tabella le seguenti prescrizioni per l'area DB4₂: a) realizzazione di una cortina verde ad ovest del lotto, verso il raccordo tra SP6 e SP175; b) realizzazione dei nuovi stalli di parcheggio all'aperto in materiale semipermeabile; c) piantumazione delle nuove aree a parcheggio con alberature. La modifica non comporta cambiamenti alle capacità di Piano, operando a parità di SLP; nell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente si modifica la Tabella normativa DB4₂, si elimina la tabella normativa FS12 e si aggiornano le tavv. C2 Sud e D3 Sud Sangone – Frazione Pasta;

19. Intervento 4.3.2 – Via Gozzano – Area DF2: l'area in oggetto fa parte di un comparto appartenente ad un P.E.C. prettamente terziario / commerciale in corso di attuazione all'interno della *Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2*; ritenuto tale area non idonea alla residenza, si stralcia la quantità pari a m_2 6.500 di S.L.P. indicata nella Tabella dell'area DF2; l'intervento modifica la CIRT del P.R.G.C. e conseguentemente il fabbisogno di servizi afferenti la residenza e non interviene nelle quantità relative alle attività terziario / commerciali in essere; in variante si aggiorna la scheda normativa dell'area DF2 nell'elaborato "P2 - Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente;
20. Intervento 4.4.1 – Villaggio Aurora – valorizzazione proprietà comunale dell'Area S1 con accorpamento all'attuale Area B1₁₂: l'attuale area S1 a parcheggi pubblici, risulta posta in una posizione residuale difficilmente sfruttabile; in variante si propone la valorizzazione di tale proprietà comunale, adatta potenzialmente all'edificazione di residenze private; si aggiornano le tavv. C1 Nord e D1.1 Nord Sangone – Capoluogo;
21. Intervento 4.4.2 – Villaggio Aurora – valorizzazione proprietà comunale dell'Area a servizi S2 come nuova area residenziale B2.9₈, B2.9₉, S2₂ e S2₃: viene individuata l'area a servizi S2 (pertinenziale alla destinazione residenziale destinata a "verde a parco e giardini di quartiere") del P.R.G.C. vigente come lotto libero e potenzialmente atto ad ospitare un nuovo insediamento residenziale; pertanto in variante si propone la valorizzazione della proprietà comunale, con la previsione di n.2 nuovi S.U.E. per gli ambiti a destinazione residenziale B2.9₈ (con viabilità e area standard S2₂ dedicate) e B2.9₉ (con viabilità e area standard S2₃ dedicate), con indice di utilizzazione fondiaria uniformato al contesto consolidato, pari a $0,25 m^2/m^2$; l'area B2.9₈ viene vincolata al riutilizzo della volumetria esistente all'interno di un'area di cui al successivo punto 23 (intervento 4.4.4), posta all'interno del Centro Storico e destinata a nuova area a servizi S187; entrambi i S.U.E. hanno, all'interno della Tabella B2.9, la specificazione delle opere da realizzarsi a scomputo, relative ai servizi S2₂ e S2₃ e al mantenimento di un passaggio pedonale pubblico verso via Domodossola; si aggiornano la scheda normativa B2.9 dell'elaborato "P2 – Norme di Attuazione - Tabelle" del P.R.G.C. vigente e le tavv. C1 Nord e D1.1 Nord Sangone – Capoluogo;

22. Intervento 4.4.3 – *Tetti Pereno – Area S146 – Nuova viabilità*: vista l'esigenza di garantire l'accesso alle aree a servizi S146 e S147, all'area FS13 e alla nuova area B9.3₁, di cui al precedente punto 9 (intervento 4.2.2), è stata individuata la nuova viabilità su un lotto di proprietà pubblica, in prossimità dello stabilimento afferente il gruppo F.C.A.; l'intervento riduce un'area a servizi S147, nella disponibilità comunale, con suo contestuale stralcio dalla Superficie Territoriale a destinazione produttiva dello stabilimento ex FIAT; si prevede il mantenimento del filare alberato esistente (quale filtro acustico e visivo verso le aree produttive adiacenti); l'intervento comporta la riduzione delle quantità di Piano afferenti l'offerta di standard produttivi e si aggiornano le tavv. *C2 Sud e D2.3 Sud Sangone – Frazione Tetti Francesi*;
23. Intervento 4.4.4 – *Centro Storico*: l'intervento prevede il ricollocamento di cubatura esistente e in demolizione (già ammessa dal vigente P.R.G.C.) posta all'interno del centro storico nell'ambito B2.9_s, (già trattato al precedente punto 21 – intervento 4.4.2), individuando la nuova area a servizi S187 finalizzata a realizzare piazza e parcheggi pubblici, per una superficie complessiva pari a circa 2.000 m² adiacente le mura del centro storico; inoltre, con la nuova area a servizi S188 s'intende agevolare l'accesso al centro storico dalla limitrofa Via Salvador Allende; si aggiornano in aumento le quantità di Piano afferenti l'offerta di servizi pertinenti alla residenza e si aggiorna la tav. *E Centro Storico*;
24. Intervento 4.5.1 – *Art 57 bis "Ulteriori disposizioni per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei con visuali"*: poiché la Variante Strutturale 7 (approvata con deliberazione C.C. n. 65 del 28/12/2016) ha inserito l'art. 57 bis dell'elaborato *P4 Norme Tecniche di Attuazione* (relativo a prescrizioni di tipo ambientale) all'interno dell'apparato normativo che nella fase attuativa si sono riscontrate difficoltà nella loro applicazione, con la presente variante si introducono ulteriori specifiche e precisazioni.

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 38 del 29/07/2019 di adozione del progetto preliminare della variante parziale (variante urbanistica n.14) al P.R.G.C. vigente:

- *“... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”*;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”*;

rilevato che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato *“in maniera contestuale”*, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il documento denominato *“Relazione Tecnica di Verifica Preventiva di Assoggettabilità a VAS”*, documento trasmesso in data 19/09/2019 (con nota prot. 2513 del 11/09/2019) su supporto informatico con posta ordinaria (pervenuta in data 20/09/2019 ns. prot. n. 78830/2019) e condiviso via email in data 26/09/2019 il link di consultazione con il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/11/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale denominata n. 14 al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivalta di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 29/07/2019, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- di rinviare** ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale (variante urbanistica n.14) al P.R.G.C., la formulazione di specifiche osservazioni;
- di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Rivalta di Torino per i successivi provvedimenti di competenza;
- di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 23/10/2019

Il Vicesindaco Metropolitan
Delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema
Informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti Locali, Partecipate,
Comunicazione Istituzionale, Affari e Servizi Generali,
Diritti Sociali e Parità, Welfare, Minoranze Linguistiche,
Rapporti con il Territorio
(Marco Marocco)